

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1991****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine; che le modalità della concessione del premio sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/91⁽⁴⁾, il quale indica tra l'altro, gli obblighi dei beneficiari del premio e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi; che l'articolo 6, paragrafo 3 di tale regolamento prevede l'onore di informare entro un termine determinato la competente autorità in caso di forza maggiore, come condizione per il mantenimento del diritto al premio;

considerando che, pur mantenendo la portata generale di tale disposizione, è opportuno modificarne il testo allineandolo su quello vigente nel settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è sostituito dal seguente:

« 3. Se non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per causa di forza maggiore, il produttore mantiene il diritto al premio per il numero di animali effettivamente ammissibili al momento in cui si è verificato l'evento di forza maggiore. Il produttore informa per iscritto le competenti autorità entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'evento. ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 12.